



COMUNE DI TRICESIMO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO
DELLE STRUTTURE E DEL PARCO DI VILLA VEROI**

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle strutture contraddistinte al catasto urbano del Comune di Tricesimo al Foglio 2 particella 1 subalterno 3 (Centro aggregazione giovanile realizzato in addossamento all'esistente ex casa del custode) e Foglio 2 particella 1 (parte parco di Villa Veroi) così come individuati negli allegati sub A) e sub B) allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Gli spazi e le aree verdi sono strutture pubbliche che l'Amministrazione comunale concede in uso per lo svolgimento di attività culturali e ricreative a favore della collettività comunale.

Non può essere concesso l'uso degli spazi e delle aree verdi a partiti politici, movimenti e a chiunque intenda svolgere attività aventi scopo di lucro.

Articolo 3

Il concessionario dovrà farsi carico della sistemazione e della pulizia dei locali avuti in concessione inoltre dovrà curare il mantenimento del manto erboso delle aree verdi con eventuale messa a dimora di nuove essenze arboree autoctone.

Resta inteso che sarà cura del concessionario rimuovere eventuali materiali installati per manifestazioni dallo stesso organizzate (entro sette giorni dalla manifestazione) provvedere, al termine dell'evento, alla pulizia dei locali e delle aree utilizzate, farsi carico degli eventuali adempimenti di concessione richiesti dalla legge (SIAE ecc).

Sono a carico del concessionario eventuali spese di manutenzione ordinaria.

Nell'eventualità in cui l'immobile oggetto di affidamento richieda interventi di straordinaria manutenzione gli stessi saranno a carico dell'Amministrazione comunale salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4

La richiesta di utilizzo degli spazi e aree verdi da parte di Enti, Associazioni o gruppi di persone dovrà essere rivolta per iscritto al concessionario almeno dieci giorni prima della data interessata salvo particolari ed urgenti esigenze, nel qual caso il preavviso dovrà essere di almeno 24 ore. Detta comunicazione dovrà indicare il tipo di manifestazione, l'ora di inizio e la durata presunta. Le concessioni verranno rilasciate con ordine di precedenza temporale. La data così concordata tra i due Enti, così come gli estremi della manifestazione (Ente organizzante, persona autorizzata alla rappresentanza, persona responsabile dell'attività, fine della manifestazione, sua durata) dovranno essere immediatamente comunicati a cura del concessionario al Comune di Tricesimo.

L'uso delle strutture di cui sopra, non potrà essere richiesto con carattere continuativo ed il richiedente dovrà inoltrare richiesta per ogni singola manifestazione o attività.

Articolo 5

Sarà cura degli Enti o Associazioni utilizzare gli spazi dati in uso dal concessionario attenendosi alle seguenti condizioni:

- rispettare la destinazione dello stesso secondo le finalità sopra descritte;
- attenersi all'orario richiesto;
- salvaguardare l'igiene dell'area e dei locali facendone un'uso appropriato;
- rispondere di ogni eventuale danno arrecato alle aree utilizzate;
- rimuovere l'eventuale materiale installato;
- farsi carico degli adempimenti di concessione richiesti dalla legge (a titolo di esempio: SIAE, autorizzazioni comunali, adempimenti fiscali, ecc.);
- rispettare le norme in materia di prevenzione incendi e quelle relative alle manifestazioni temporanee e ai locali e/o luoghi aperti al pubblico.

Il concessionario potrà negare l'uso del Parco qualora il manto erboso, la vegetazione, gli immobili ivi esistenti o le opere fisse dallo stesso installate per lo svolgimento delle manifestazioni risultassero danneggiati o necessitanti di manutenzione non fornite dall'organizzazione utilizzante.

Articolo 6

E' fatto assoluto divieto per chiunque di accedere alle strutture e aree date in concessione con automezzi, motocicli e biciclette, fatta salva la facoltà del concessionario stesso, nei limiti e per il tempo strettamente necessario al trasporto di merci per l'allestimento e organizzazione delle attività programmate.

Chiunque venga sorpreso a danneggiare il manto erboso o le strutture esistenti, dovrà rispondere in proprio dei danni risarcendo ogni spesa conseguente alla riparazione ed alla rimessa in pristino. Le aree verdi e i locali vanno rispettati e salvaguardati in considerazione della loro funzione e del loro valore.

I danni non dipendenti dal buon uso normale saranno addebitati all'Associazione o all'Ente che li ha provocati o non li ha denunciati con diligente premura.

Articolo 7

Responsabile civile per ogni danno causato a terzi durante le manifestazioni organizzate nelle aree verdi date in concessione, sarà unicamente il concessionario, al quale farà capo anche ogni onere relativo all'eventuale risarcimento danni.

Resta ferma ex legge la responsabilità penale e personale in capo agli eventuali responsabili.

Articolo 8

Il personale del Comune e gli Amministratori, per loro funzioni ispettive e di controllo riguardanti l'applicazione e il rispetto del presente Regolamento, hanno diritto ad accedere in qualsiasi momento alle strutture e aree verdi date in concessione.

Approvato con delibera C.C. n° _____ del _____